

# TURN Design Community Torino

## STATUTO

### Art.1 - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "TURN design community"

### Art.2 - Sede

L'associazione ha sede operativa in Torino c/o ACD Studio, c.so Tassoni 85, 10143

### Art.3 - Oggetto

L'associazione è una libera associazione culturale apolitica, apartitica e non confessionale che intende, senza scopo di lucro, promuovere la cultura del design nelle sue più ampie accezioni anche attraverso la promozione di eventi, convegni, mostre e manifestazioni. Per il perseguimento degli scopi suddetti, l'associazione potrà porre in essere tutte le operazioni che verranno di volta in volta ritenute a tal fine utili o necessarie.

### Art.4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata

### Art.5 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che condividano lo spirito e gli scopi dell'associazione stessa e dichiarino di accettarne le regole di struttura e di funzionamento.

I soci potranno essere persone fisiche nonché enti o associazioni aventi scopo, oggetto o interessi simili o complementari a quello dell'associazione.

### Art.6 – Categorie di soci

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- A) Soci Ordinari
- B) Soci Onorari
- C) Soci Sostenitori
- D) Soci studenti

A) Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

B) Sono Soci Onorari coloro che siano stati invitati dal Consiglio Direttivo ad aderire all'associazione ed abbiano espresso parere favorevole. I soci onorari non hanno diritto al voto.

C) Sono Soci Sostenitori quei soci che versano all'associazione una quota annuale almeno pari a dieci volte quella ordinaria, ovvero la maggior quota di anno in anno stabilita da Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di voto.

D) Sono Soci Studenti le persone fisiche iscritte a corsi post diploma all'interno dell'attività formativa di scuole specializzate; sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo pari alla metà della quota stabilita di anno in anno

per i casi ordinari; possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. La qualifica di socio si perde: per decesso, recesso, e per morosità o per esclusione; questi ultimi due casi verranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi.

I soci che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né di vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'ammissione a socio ordinario o sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione è insindacabile.

#### Art.7 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa annua di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto ad eccezione dei soci onorari e dei soci studenti.
- c) ad accedere alle cariche associative, con esclusione dei soci onorari e dei soci studenti.

#### Art.8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

#### Art. 9 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota annuale di associazione e dai soci di diritto.

I soci, mediante delega scritta, possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti stessi per tutte le materie ad essa riservate nel presente articolo. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota di associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario il quale produrrà un verbale di assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

All'assemblea spetta:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto annuale;
- l'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo disciplinante l'attività sociale;
- l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione.

#### Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelti tra i soci ammessi a partecipare all'assemblea.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, della perdita della qualifica di socio o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i soci ammessi a fare parte dell'assemblea; il nuovo

Consigliere rimane in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati in modo esplicito alla competenza di altri organi dell'associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio annuale di esercizio;
- deliberare a proprio insindacabile giudizio sulle domande di adesione all'associazione degli aspiranti soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci in caso di violazione di quanto previsto al 1° paragrafo dell'art. 7;
- nominare il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire, nell'ambito delle proprie competenze, specifici poteri a singoli consiglieri, dotandoli altresì dei necessari poteri di rappresentanza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al

rendiconto dell'esercizio e all'ammontare della quota sociale annuale e su ogni altra materia allo stesso riservata.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 11 - Presidente

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza dell'associazione presso i terzi ed in giudizio.

#### Art. 12 - Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'associazione.

#### Art. 13 - Patrimonio sociale

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- quote sociali annuali;
- contributi straordinari dei soci;
- contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- somme derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

#### Art. 14 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con il conto economico che dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 giugno dello stesso anno.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione.

#### Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti ad enti e/o associazioni aventi finalità analoghe.

#### Art. 16 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed un terzo con funzioni di Presidente scelto dai primi due.

In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente protempore dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura salvo il contraddittorio.

#### Art. 17 - Rinvio

Per quanto in questa sede non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.